

Cittadinanza

Il dossier. Il provvedimento sullo ius soli non ha nulla a che vedere con l'emergenza sbarchi. E prevede rigide condizioni

Casa, reddito e istruzione così la riforma fissa i paletti per diventare italiani

VLADIMIRO POLCHI

ROMA. L'Italia che fronteggia l'emergenza sbarchi, decide di rinviare la riforma della cittadinanza. Ma cosa c'entrano gli arrivi via mare con lo ius soli? Nulla. La riforma, approvata alla Camera il 13 ottobre 2015 e ferma al Senato, è una legge assai modificata rispetto al testo originario, che non introduce affatto uno ius soli puro: insomma, chi nasce in Italia non diventerebbe automaticamente italiano, tantomeno chi sbarca oggi sulle nostre coste. Nessuna invasione di "nuovi italiani" dunque. La legge infatti pone due

paletti. Il primo: diventa italiano chi è nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno titolare del permesso per soggiornanti di lungo periodo e dunque residente da almeno cinque anni e con reddito e alloggio rispondenti ai requisiti di legge (è lo ius soli temperato). Il secondo: diventa italiano anche il minore straniero che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, solo se ha frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli scolastici (ius culturae).

GRIPRODUZIONE RISERVATA

Le leggi da non tradire

CODICE ANTIMAFIA

Sequestro dei beni per i corrotti come per i mafiosi

approvato al Senato, torna alla Camera

BIOTESTAMENTO

Disposizioni sui trattamenti sanitari e diritto al rifiuto delle cure

approvato dalla Camera, ora in aula al Senato

IUS SOLI

Cittadinanza ai figli di immigrati nati o cresciuti in Italia

approvato dalla Camera, ora in aula al Senato

PROCESSO PENALE

Riforma della prescrizione e nuovo processo

È LEGGE

TORTURA

Introduzione del reato

È LEGGE

CANNABIS

Legalizzazione dell'uso personale e terapeutico

in Commissione Giustizia della Camera

I requisiti richiesti per chi arriva tra i 12 e i 18 anni

LARIFORMA prevede un ulteriore caso di concessione della cittadinanza, che ha carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, legalmente residente da almeno sei anni e che ha frequentato regolarmente un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, o un percorso di formazione professionale. Il caso riguarda in particolare il minore straniero che ha fatto ingresso in Italia tra il dodicesimo e il diciottesimo anno di età. Qui la cittadinanza viene concessa con decreto del presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del ministro dell'Interno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre i venti anni una finestra di dodici mesi

LARIFORMA si applica anche agli stranieri che abbiano maturato prima della sua entrata in vigore i diritti previsti, purché non abbiano compiuto ancora 20 anni. Ma si introduce una disciplina transitoria: coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisizione dello ius culturae prima dell'entrata in vigore della legge e abbiano già compiuto i 20 anni possono fare richiesta per ottenere la cittadinanza entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme, purché residenti in Italia da almeno 5 anni. Acquisizione esclusa solo nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza o di provvedimenti di espulsione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Parlamento il testo è stato "ammorbidito"

RISPETTO al testo originario, la riforma ha già subito molte modifiche che ne hanno temperato il testo. «La più rilevante – ricorda Lorenzo Trucco presidente dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione – è quella sullo ius soli. Nel testo originario della campagna "L'Italia sono anch'io" infatti bastava che uno dei genitori del bimbo nato in Italia avesse un permesso di soggiorno di un anno e non lungo e cioè quinquennale e legato al reddito e alla casa come richiesto oggi. Inoltre è stata cancellata la clausola del silenzio assenso contro le lungaggini burocratiche che prevedeva la concessione automatica della cittadinanza dopo due anni dalla domanda».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come è oggi I figli di immigrati cittadini a 18 anni

OGGI IN ITALIA il passaporto tricolore segue le regole dello ius sanguinis. Tutte le norme in materia di cittadinanza fanno infatti ancora riferimento alla legge 91 del 1992. In base all'articolo 1, comma 1 di questa legge, acquista di diritto la cittadinanza alla nascita chi ha i genitori italiani (anche solo il padre o la madre). Indipendentemente dal Paese in cui nasce. La norma fu pensata principalmente per gli italiani all'estero e i loro discendenti. Assai più difficile l'iter per i figli di immigrati: chi nasce in Italia può diventare cittadino italiano a condizione che vi risieda legalmente e ininterrottamente fino alla maggiore età e dichiarati, entro un anno dal compimento dei 18 anni, di voler acquistare la cittadinanza tricolore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Permesso di soggiorno lungo per i genitori

IN BASE alla riforma approvata il 13 ottobre 2015 alla Camera, acquista la cittadinanza per nascita (ius soli) chi è nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno titolare del diritto di soggiorno permanente (cittadini Ue) o del permesso per soggiornanti di lungo periodo (in caso di cittadini extra-Ue). Parliamo dunque di immigrati stabili e da tanti anni in Italia. Niente a che fare con chi sta sbarcando oggi sulle nostre coste. Infatti il permesso di lungo periodo è rilasciato solo a chi detiene da almeno 5 anni un permesso di soggiorno valido, ha un reddito non inferiore all'assegno sociale (5.824 euro l'anno), ha un alloggio che risponda ai requisiti di legge e ha superato un test di italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Necessario frequentare 5 anni di scuola

DIVENTARE ITALIANO, in base allo ius culturae, il minore straniero che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che abbia frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli scolastici "presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione" o corsi di formazione professionale "triennali o quadriennali, idonei al conseguimento di una qualifica professionale". Nel caso in cui la frequenza riguardi le scuole elementari, è anche necessaria la conclusione positiva del quinquennio. Come nello ius soli, anche in questo caso la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA